



Ordinanza sull'assicurazione militare (OAM)

Modifica del xy xy 2024

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

L'ordinanza del 10 novembre 1993¹ sull'assicurazione militare è modificata come segue:

Art. 2 Militari di professione, militari a contratto temporaneo e istruttori dell'Ufficio federale della protezione della popolazione

¹ Sono considerati militari di professione ai sensi dell'articolo 1a capoverso 1 lettera b numero 1 della legge:

- gli ufficiali di professione, i sottufficiali di professione e i soldati di professione conformemente all'articolo 47 capoverso 2 della legge militare del 3 febbraio 1995² (LM);
- gli aspiranti ufficiali e sottufficiali di professione e i candidati ufficiali e sottufficiali di professione;
- gli alti ufficiali superiori che esercitano la loro funzione o il loro comando a titolo principale e che sono considerati in servizio militare permanente.

² Sono considerati militari a contratto temporaneo ai sensi dell'articolo 1a capoverso 1 lettera b numero 2 della legge gli ufficiali a contratto temporaneo, i sottufficiali a contratto temporaneo e i soldati a contratto temporaneo conformemente all'articolo 47 capoverso 3 LM.

³ Sono considerati istruttori dell'Ufficio federale della protezione della popolazione ai sensi dell'articolo 1a capoverso 1 lettera b numero 6 della legge:

- il responsabile della divisione Protezione civile e formazione;
- i responsabili delle sezioni e dei gruppi di istruzione;

¹ RS 833.11
² RS 510.10

- c. gli impiegati della Confederazione che in ragione della loro funzione svolgono compiti di istruttore;
- d. gli aspiranti istruttori.

Art. 11 cpv. 1–3

¹ Sono considerati ospedali conformemente all'articolo 22 capoverso 2 della legge gli stabilimenti svizzeri e i reparti di quelli destinati alla cura ospedaliera di affezioni o all'esecuzione ospedaliera di misure di rieducazione medica, se sono posti sotto una direzione medica permanente, dispongono del necessario personale curante specializzato e delle installazioni mediche adeguate allo scopo.

² Sono considerati case di cura conformemente all'articolo 22 capoverso 2 della legge gli istituti destinati alla terapia successiva o alla cura che, posti sotto direzione medica, dispongono del necessario personale specializzato e delle installazioni adeguate allo scopo.

³ Sono considerati stabilimenti di ricovero gli istituti che figurano nell'elenco cantonale delle case di cura ai sensi della legge federale del 18 marzo 1994³ sull'assicurazione malattie (LAMal).

Art. 12 Chiropratici, levatrici, personale paramedico e laboratori

I chiropratici, le levatrici, le persone che dispensano cure previa prescrizione medica (personale paramedico), le organizzazioni che impiegano personale paramedico e i laboratori, autorizzati a esercitare ai sensi degli articoli 44–54 dell'ordinanza del 27 giugno 1995⁴ sull'assicurazione malattie (OAMal), possono praticare anche per l'assicurazione militare. Il Dipartimento federale dell'interno (DFI) può designare altre persone come personale paramedico, che possono esercitare per l'assicurazione militare nel quadro dell'autorizzazione cantonale.

Art. 13 cpv. 1 lett. a

¹ Per l'approntamento delle tariffe sono applicabili per analogia:

- a. l'articolo 43 capoversi 2 e 3 LAMal⁵;

Art. 13a Calcolo dei costi e registrazione delle prestazioni

L'ordinanza del 3 luglio 2002⁶ sul calcolo dei costi e la registrazione delle prestazioni da parte degli ospedali, delle case per partorienti e delle case di cura nell'assicurazione malattie si applica per analogia agli ospedali e alle case di cura di cui all'articolo 22 capoverso 2 della legge. Sono autorizzati a consultare i documenti le autorità della Confederazione competenti in materia, l'associazione Commissione delle tariffe mediche LAINF e i partner tariffali.

³ RS 832.10

⁴ RS 833.11

⁵ RS 832.10

⁶ RS 832.104

Art. 14 cpv. 4 e 5

⁴ Se l'assicurato si reca per motivi di ordine medico in un ospedale non sottoposto a convenzione tariffale e di collaborazione secondo l'articolo 13c capoverso 1, l'assicurazione militare assume le spese che avrebbe dovuto rimborsare per le cure in un ospedale equiparabile sottoposto a convenzione tariffale e di collaborazione.

⁵ Sono considerati motivi di ordine medico secondo il capoverso 4 i casi urgenti e quelli in cui le prestazioni necessarie non sono dispensate in alcun ospedale convenzionato.

Art. 21 cpv. 1 frase introduttiva e cpv. 2 frase introduttiva

¹ La deduzione in caso di ricovero temporaneo in un ospedale, in un centro di accertamento medico o in centri di integrazione, esclusi il giorno d'entrata e d'uscita, ammonta, per giorno di soggiorno, al:

² La deduzione in caso di ricovero prolungato in un ospedale, in una clinica psichiatrica, in una casa per anziani e di cura o in un istituto analogo ammonta, per giorno di soggiorno, al:

II

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2025.

...

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Viola Amherd

Il cancelliere della Confederazione, Viktor Rossi